

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Cambia il lavoro, cambiano le metodologie: l'uso della videoconferenza per la salute e sicurezza - Rapporto AiFOS

Giovedì 2 dicembre 2021
dalle ore 14.30 alle ore 17.00



Relatore: Donato Lombardi

Il percorso intrapreso dalle Regioni e PP.AA. relativo alla modalità di erogazione in “videoconferenza” della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- **Validità della “videoconferenza” quale modalità per adempire l’obbligo formativo richiesto dalla normativa**
- **Riflessione su alcuni aspetti tecnici e metodologici necessari a garantire la qualità e l’effettività della formazione**
- **Confronto con Ministeri competenti e INAIL**

IL CONTESTO

- **Pandemia e lockdown hanno modificato in maniera sostanziale la modalità di erogazione delle prestazioni lavorative, tra cui lo svolgimento delle iniziative formative**
- **Richiesta di un maggiore impegno organizzativo anche relativo l'uso degli strumenti informatici funzionali all'attività in remoto**
- **Criticità incontrate: collegamenti con i server, accesso ai dati delle reti aziendali, rimodulazione organizzative delle attività lavorative in copresenza, utilizzo di piattaforme video**
- **Necessità di adeguare alla nuova modalità di erogazione in remoto le attività formative realizzate nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio ecc.**

L'APPROCCIO DELLE REGIONI E PP.AA.

Le Regioni e le PP.AA., attraverso il Gruppo Tecnico Interregionale SSL ed il sottogruppo che si occupa di formazione in materia di SSL, hanno affrontato il tema partendo da due considerazioni ritenute urgenti:

- **la necessità di fornire chiari ed omogenei strumenti interpretativi riguardo alle attività di vigilanza sul territorio rispetto agli adempimenti normativi in materia di formazione obbligatoria in salute e sicurezza sul lavoro**
- **l'esigenza di condividere alcuni elementi qualitativi della modalità di erogazione della formazione in “videoconferenza” a garanzia dell'adeguatezza e della completezza della formazione, come richiesto dal d.lgs. 81/08; della corrispondenza ai vari accordi e/o decreti attuativi emanati in tema di formazione**

I RIFERIMENTI NORMATIVI

- «***Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***» del 14 marzo 2020:
 - ✓ sospeso e annullato tutti gli eventi interni e ogni attività formativa in materia di salute e sicurezza in presenza, anche obbligatoria e già organizzata,
 - ✓ possibile l’effettuazione in remoto, anche per i lavoratori in smart working.
- L’emergenza COVID-19, ha rallentato e, in alcuni casi fermato, le attività di formazione e aggiornamento richieste dalla normativa, generando diversi dubbi sul rispetto dei requisiti formativi.
- Dalla lettura coordinata del decreto-legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto-legge 18/2020, si evince che ***“tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”***.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il confronto delle Regioni è partito dalla considerazione che non esiste una definizione normativa della modalità “videoconferenza”.

L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la “**videoconferenza sincrona**” come strumento di erogazione della formazione **equiparabile alla formazione in presenza**, modalità formativa utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto.

L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, relativamente ai corsi E-learning ed alle verifiche finali di apprendimento da effettuarsi esclusivamente in presenza, specifica che con il termine “**in presenza**” si intende “**presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza**”, equiparando di fatto la presenza in aula alla videoconferenza.

PUNTO DI PARTENZA DELLE REGIONI E PP.AA.

Videoconferenza: «*caratterizzata dalla presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti; dalla possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono; da orari precisi di inizio e fine evento e mediante sistemi che consentono il tracciamento delle persone collegate alla piattaforma*»

Equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, connotandosi come attività di tipo “residenziale”

CONSIDERAZIONI

La formazione in videoconferenza ha, indubbiamente, vantaggi che possono essere riassunti nell’assenza di spostamenti e trasferte, con conseguente risparmio di oneri – sia per le aziende che per i partecipanti – anche connessi spostamenti su strada (non va tralasciato il rischio causato da incidente stradale) e, anche, a una maggiore fruibilità e tempestività di erogazione della formazione.

La videoconferenza richiede una diversa modalità di erogazione della formazione da parte del formatore in quanto si modifica il contatto con l’aula, con i singoli partecipanti e richiede, senza ombra di dubbio, un maggiore impegno per garantire il coinvolgimento dei partecipanti durante la formazione.

CONSIDERAZIONI

La formazione aziendale in materia di salute e sicurezza rientra nell’ambito della formazione per gli adulti; pertanto, è fondamentale la partecipazione esperienziale dei corsisti per attuare una formazione efficace partendo dai paradigmi legati all’andragogia

La valenza dell'esperienza del discente nella modalità formativa in videoconferenza potrebbe essere inferiore rispetto alla formazione tradizionale d’aula

La videoconferenza consente con modalità diverse dalla formazione in aula, la condivisione di esperienze da parte dei partecipanti e richiede al formatore di rivedere le modalità di erogazione delle lezioni (pensiamo ad esempio all’effettuazione di un *Role playing* formativo, alla condivisione di documenti, alla partecipazione a *project work ...*)

Per questo si ritiene opportuno per il formatore avviare una riflessione in relazione al proprio ruolo espletato in videoconferenza e in aula

CRITERI PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Le Regioni e le PP.aa. hanno elaborato criteri tecnici e metodologici per garantire la qualità e l’effettività della formazione in modalità “videoconferenza”.

Alcuni esempi:

- **la videoconferenza può essere utilizzata solo per la parte teorica dei corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l’interazione in presenza con il docente,**
- **la videoconferenza non può essere utilizzata, a titolo non esaustivo, per:**
 - **le prove pratiche dei corsi di formazione, compresi gli aggiornamenti obbligatori, sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012,**
 - **le prove pratiche relative ai corsi di formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori,**
 - **i corsi di formazione relativi ai lavoratori designati al primo soccorso,**
 - **i corsi di formazione relativi agli addetti antincendio,**
 - **l’aggiornamento ex accordo CSR 53/2012.**

CRITERI PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Le Regioni e il Coordinamento interregionale, attraverso un gruppo di lavoro sulla formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) hanno condiviso, nelle sedi istituzionali, il documento Inail “***Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici***”

CRITERI PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Il documento fissa alcuni requisiti minimi per la gestione dei corsi in videoconferenza sincrona:

- **i requisiti per le docenze**
- **il tutoraggio d’aula virtuale**
- **le modalità di accesso al corso**
- **il monitoraggio e la registrazione delle presenze,**
- **la possibilità di creare classi virtuali con possibilità di suddivisione in sottogruppi separati (breakout rooms) per lo svolgimento di eventuali esercitazioni di gruppo**
- **le modalità per facilitare l’interazione sincrona tra docenti e discenti e tra discenti e discenti,**
- **le modalità per la proiezione e la condivisione delle presentazioni**
- **la creazione e gestione di un’area di chat**
- **le modalità per verificare, gestire e modulare la qualità video e audio**
- **lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali**
- **la gestione degli aspetti legati al rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali**

CRITERI PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Il documento relativo alle linee guida per la videoconferenza è oggetto di un confronto in sede di Commissione Consultiva ex art.6 del D.lgs. 81/08. Alla Commissione Consultiva ex art.6 del D.lgs. 81/08, coordinata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, le parti sociali hanno chiesto ulteriori confronti.

Le Regioni, che ne sono componenti, forniranno il loro consueto contributo.

L'IMPEGNO DELLE REGIONE E PP.AA.

Garantire l'effettività e la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza con l'obiettivo, anche, di facilitare l'adempimento dell'obbligo formativo.

- **l'impegno del sistema della pubblica istruzione e della formazione professionale** per attivare un percorso formativo di acquisizione delle competenze di salute e sicurezza da parte degli studenti nelle scuole, a cura dei docenti cui è riconosciuto il ruolo di leader educativi.
- la **necessità di uniformare i soggetti formatori individuati dai singoli accordi**, prevedendo un sistema di qualificazione condiviso e omogeneo a livello nazionale, standardizzando i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali.
- **l'obiettivo di semplificare ed uniformare i requisiti dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, le metodologie didattiche, le modalità di verifica intermedia e finale, le caratteristiche degli attestati, la documentazione da produrre per il progetto formativo, la possibilità di utilizzo della modalità e-learning, i requisiti dei docenti.
- l'obiettivo di porre, come **elemento qualificante della formazione, la verifica degli apprendimenti** come passaggio “specifico” all'interno del processo formativo che possa garantire l'acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità.



*in ricordo di **Alberto***

Grazie per l'attenzione

